



Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Via Roma – 63088 Montemonaco Tel. - Fax 0736 856141

Email: protocollo@comunemontemonaco.it PEC: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Prot. 4950

ORDINANZA N.47

Oggetto: MISURE SAFETY (MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL' INCOLUMITA' DELLE PERSONE) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CELTIC FEST DEL 10 E 11 AGOSTO 2019

IL SINDACO

Premesso che il 10 e l'11 Agosto 2019 si svolgerà all'interno del Comune di Montemonaco nel Parco di Monti Guarnieri la manifestazione denominata "Celtic Fest" come si evince dal programma pubblicato sul sito Internet dell'Ente, organizzata dalla locale Associazione Pro Loco;

Vista la circolare del capo della Polizia Gabrielli del 7 giugno 2017 in merito alle nuove disposizioni per lo svolgimento di tutte le manifestazioni di interesse pubblico;

Considerato che l'evento, per le sue caratteristiche richiamerà un notevole afflusso di pubblico, in quanto si terranno diverse esibizioni quali concerti, rievocazioni storiche falconieri e saranno inoltre presenti stand gastronomici gestiti della Pro Loco;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere nei confronti della manifestazione di cui trattasi specifiche disposizioni a tutela della sicurezza delle persone, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietando la vendita per asporto di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931 n. 773 con particolare riferimento all'art. 9;

Visto l'art. 87 TULPS, fatta eccezione la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;

Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Agli stands e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma all'interno dell'area interessata dalla manifestazione, il divieto di vendita in bottiglie, contenitori in vetro, nonché lattine contenenti qualsiasi bevanda;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite la pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

La trasmissione del presente provvedimento:

- All'Ufficio di Polizia Locale;
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Al Comando stazione Carabinieri di Montemonaco;

La notifica del presente provvedimento al presidente dell'Associazione Proloco di Montemonaco Censori Rosangela.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

